



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

## LA FATTURAZIONE ELETTRONICA – 1/2022

Con il presente documento lo Studio vuole ricordare modalità e tempistiche relative all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche.

### APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SULLE FATTURE ELETTRONICHE

In corrispondenza del campo "Dati bollo" contenuto nella sezione "Dati generali" andrà valorizzato "si" e nel campo successivo "Importo bollo" andrà inserito il valore numerico ora in vigore "2.00".

Non è necessario riportare in apposito campo della fattura elettronica la dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17/06/2014".

Nel caso in cui si voglia addebitare al cliente l'importo dell'imposta di bollo sarà necessario indicare nel corpo della fattura una linea con descrizione "Imposta di bollo", prezzo unitario "2.00", %iva "N1" corrispondente all'esclusione ai sensi dell'art. 15 Dpr 633/72 e prezzo totale "2.00". Sarà necessario ricordarsi di aggiungere € 2,00 al totale documento.

### DOCUMENTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO

Operazioni	Fattispecie	Soggetta ad imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47
Imponibili	Imponibile IVA 4%, 10%, 22%	NO
	Articolo 17 inversione contabile "nazionale" Dpr 633/72	NO
	Articolo 17ter split payment Dpr 633/72	NO
	Articolo 74 IVA assolta all'origine Dpr 633/72 (editoria e ricariche telefoniche)	NO
Esenti	Articolo 10 Dpr 633/72	SI
Non imponibili	Articolo 41 DI 331/93	NO
	Articolo 58 DI 331/93	NO
	Articolo 8 a), 8 b), 9 Dpr 633/72	NO
	Articolo 8 c), 8 bis Dpr 633/72	SI
Escluse	Articolo 15 Dpr 633/72	SI
	Articolo 2, 3, 4, 5, 7 Dpr 633/72	SI
	Articolo 1 comma 54-89 L. 190/2014 e seguenti modifiche (regime forfettario)	SI
	Articolo 27 comma 1 e 2 DL 98/2011 (regime di vantaggio - minimi)	SI

## SCADENZE

Periodo emissione fatture	Imposta di bollo dovuta*	Termine di versamento	Codice tributo per versamento con F24
I trimestre	>250 euro	31 maggio	2521
	≤ 250 euro	30 settembre	
II trimestre	>250 euro	30 settembre	2522
I e II trimestre	≤ 250 euro	30 novembre	
III trimestre	qualsiasi importo	30 novembre	2523
IV trimestre	qualsiasi importo	28 febbraio	2524

\* Rientrano tutti gli importi sulle fatture emesse con ricevuta di avvenuta consegna nel trimestre di riferimento.

## ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Il cedente/prestatore può effettuare il pagamento dell'imposta di bollo:

- mediante apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nella sezione "Fatture&Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate;
- mediante modalità telematica tramite modello F24.

Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI l'Agenzia delle Entrate predispone 2 elenchi distinti, con gli elementi identificativi, rispettivamente:

**Elenco A – NON MODIFICABILE:** contiene le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;

**Elenco B – MODIFICABILE:** contiene le fatture elettroniche, riferite ad operazioni effettuate, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali emerge tale obbligo sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi così come descritti nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso.

Il cedente/prestatore, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall'Agenzia nell'Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, può procedere con l'indicazione di tale informazione all'interno dell'Elenco stesso. Inoltre, può anche provvedere ad integrare l'Elenco B con gli estremi identificativi di eventuali fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall'Agenzia, risulta dovuta l'imposta.

Sulla base dei dati indicati nell'Elenco A e nell'Elenco B (eventualmente modificato), l'Agenzia delle Entrate calcola ed evidenzia nella sezione "Fatture&Corrispettivi" della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo.

Si riporta una tabella riepilogativa dei tempi della procedura:

<b>Periodo emissione fatture</b>	<b>Termine messa a disposizione elenchi</b>	<b>Termine per modifiche elenco B</b>	<b>Comunicazione ammontare dovuto</b>
I trimestre	entro il 15 aprile	entro il 30 aprile	entro il 15 maggio
II trimestre	entro il 15 luglio	entro il 10 settembre	entro il 20 settembre
III trimestre	entro il 15 ottobre	entro il 31 ottobre	entro il 15 novembre
IV trimestre	entro il 15 gennaio	entro il 31 gennaio	entro il 15 febbraio

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***